



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO
Settore Istruzione e diritto allo studio

MODULI INTEGRATIVI E ACCESSO AGLI ESAMI DI IEFP DA PARTE DI ALUNNI ISCRITTI AI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Nell'ultimo periodo Regione Liguria si è impegnata ad ascoltare le richieste delle Scuole in materia di offerta sussidiaria, per comprendere le loro necessità operative e supportare Dirigenti scolastici e insegnanti nel processo di adeguamento a quanto previsto dall'"*Accordo territoriale tra la Regione Liguria e l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria per l'erogazione dell'offerta e le modalità realizzative dei percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche*" di cui alla DGR n. 939 del 16/11/2018 (di seguito: Accordo territoriale).

Il seguente documento risponde al principale quesito che emerge dal dialogo con le Scuole, indicando le condizioni e le modalità attraverso cui gli studenti iscritti al quinquennio di I.P. possono conseguire la qualifica o il diploma professionali di IEFP.

Contenuti del documento

1	MODULI INTEGRATIVI.....	2
1.1	Che cosa sono?	2
1.2	Per chi attivarli?	2
1.3	A quali condizioni possono essere realizzati?	2
1.4	Con chi farli?	2
1.5	Quando attivarli?	3
2	ACCESSO ALL'ESAME.....	3
2.1	Come si accede all'esame?	3
2.2	Com'è composta l'èquipe?	4
2.3	Dove e chi svolge l'esame?.....	4



1 MODULI INTEGRATIVI

1.1 CHE COSA SONO?

Gli interventi integrativi rappresentano una personalizzazione del curriculum di IP dello studente e consistono in Unità di Apprendimento (UdA) del suo Piano Formativo Individuale (PFI) che sviluppano in via prioritaria le dimensioni tecnico professionali specifiche delle Figure della leFP, attraverso metodologie e/o modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo (nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro). Essi sono finalizzati all'acquisizione di esiti di apprendimento riconoscibili e spendibili in termini di credito formativo nei percorsi di leFP, al fine di supportarne il passaggio o l'ammissione – laddove ne sussistano le condizioni - ai relativi esami conclusivi.

1.2 PER CHI ATTIVARLI?

Il nuovo impianto regolamentare della IP non prevede più la soluzione della c.d. "offerta sussidiaria integrativa" che assicurava agli alunni l'acquisizione contestuale, entro un unico curriculum "integrato", degli esiti di apprendimento dei due ordinamenti (leFP e IP).

Gli interventi integrativi sono attivabili solo all'interno di gruppi classe in cui sono presenti alunni che hanno optato per la leFP, ma che a causa di condizioni numeriche non sufficienti per la composizione di un gruppo classe dedicato non hanno potuto accedervi. A questa condizione, sono attivabili per studenti iscritti a un percorso quinquennale di IP e intendono comunque acquisire un titolo di leFP.

Si ricorda a tale riguardo anche che per *"garantire la fisionomia della classe di I.P. attivata e la specifica identità dei percorsi di leFP, le eventuali ulteriori opzioni verso la leFP nelle successive annualità dovranno essere contenute, nonché segnalate ed autorizzate dall'U.S.R."* (punto 2.6 dell'Accordo territoriale).

1.3 A QUALI CONDIZIONI POSSONO ESSERE REALIZZATI?

Questi interventi possono essere posti in essere alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti alunni che hanno optato per il percorso leFP
- b) che gli studenti destinatari dei moduli siano iscritti a percorsi di I.P. di Istituzioni scolastiche accreditate i cui indirizzi sono correlati a una qualifica o un diploma professionale di leFP, secondo quanto previsto dalla tabella ex Allegato 4) al DM n. 92/2018 e sue successive eventuali modificazioni;
- c) che sia posta in essere una progettazione personalizzata del curriculum degli studenti, con inserimento di UdA dedicate nei loro PFI;
- d) che sia garantito lo sviluppo di esiti di apprendimento specifici della leFP, non equivalenti e ulteriori rispetto a quelli del percorso di IP cui gli studenti sono iscritti.

I suddetti esiti sono facilmente identificabili attraverso la tabella ex sub-Allegato A) all'Allegato 4) all'Accordo 1° agosto 2019.

1.4 CON CHI FARLI?

Possono essere effettuati in autonomia o con la collaborazione delle istituzioni formative di leFP. In questo caso gli interventi *"possono essere progettati congiuntamente con gli Organismi formativi che erogano percorsi di leFP, sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza (in termini di UdA, moduli, segmenti di percorso) tra i curricula dei diversi ordinamenti."* (paragrafo 3.2 dell'Accordo Territoriale)



1.5 QUANDO ATTIVARLI?

Gli interventi integrativi sono realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare di I.P., attraverso l'eventuale articolazione in sottogruppi della classe, destinando a tale scopo anche le risorse a valere sul P.O.N., sul P.O.R., o su altri Fondi messe a disposizione per le scuole.

A tal fine, le istituzioni scolastiche di I.P. utilizzano:

- nel biennio, la quota del monte orario non superiore a 264 ore di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- nel triennio, gli spazi di flessibilità di cui all'art. 4, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, pari al 20% dell'orario complessivo.

Non è previsto un termine per la loro realizzazione, che deve comunque garantire il raggiungimento degli esiti di apprendimento programmati.

È previsto invece il termine del 31 gennaio dell'anno scolastico cui si riferiscono per la loro comunicazione a Regione.

2 ACCESSO ALL'ESAME

2.1 COME SI ACCEDE ALL'ESAME?

Possono accedere all'esame di Qualifica e Diploma professionale regionale anche gli alunni che hanno frequentato i moduli integrativi, alle seguenti condizioni:

- a) raggiungimento di tutti gli esiti di apprendimento relativi alle competenze culturali di base e tecnico professionali della Figura di Qualifica o Diploma IeFP;
- b) frequenza minima del 75% del percorso di IP cui lo studente è formalmente incardinato;
- c) formale ammissione nei tempi e nelle modalità previste dalla regolamentazione regionale e dall'Accordo territoriale.

In assenza di diverse disposizioni regionali, per l'accesso ad un titolo di Diploma è richiesto anche il preliminare possesso di un corrispondente titolo di Qualifica.

L'ammissione è effettuata dall'équipe interna dell'Istituzione che ha erogato gli interventi integrativi, sulla base dell'accertamento del possesso dei requisiti minimi di frequenza e contenuto (possesso di tutte le competenze degli standard di apprendimento di Figura di Qualifica o Diploma dell'ordinamento di IeFP) degli studenti e della corrispettiva determinazione del credito d'esame. L'accertamento del possesso dei requisiti di apprendimento è effettuato:

- sulla base delle risultanze valutative del percorso di IP effettuato, relativamente agli apprendimenti equivalenti a quelli di IeFP, secondo la tabella ex sub-Allegato A) all'Allegato 4) all'Accordo 1° agosto 2019;
- riconoscendo i crediti formativi corrispondenti a quanto acquisito nelle UdA dei moduli integrativi;
- riconoscendo eventuali ulteriori crediti formativi, relativi ad apprendimenti riconducibili a quelli specifici culturali e di Figura, acquisiti in contesti non formali o informali o di altro percorso formale.



Nel caso le evidenze documentative non fossero ritenute sufficienti, l'équipe può prevedere e procedere anche con ulteriori modalità di accertamento, ossia effettuando prove di diverso tipo, anche diverse o ulteriori rispetto alle consuete "orali, scritte e scrittografiche, comprese forme di osservazione diretta dell'attività del soggetto; in ogni caso le prove devono essere definite in modo specifico per ogni candidato, avere carattere unitario e non disciplinare e riferirsi agli apprendimenti acquisiti in termini di competenza." (punto 4.2 lett. c dell'Accordo territoriale)

Al termine delle suddette azioni di accertamento, l'équipe compila la scheda di ammissione con relativa determinazione, in relazione al profilo di competenze complessivamente raggiunto dal candidato, del credito formativo e, nel caso di ammissione all'esame, dal relativo punteggio di ammissione. Si ricorda che il credito formativo d'esame è quello di cui alla specifica regolamentazione regionale (ALLEGATO A) al decreto del dirigente 2 maggio 2016, n. 1954 e s.m.i.), non coincidente con quello dell'ordinamento statale.

L'équipe predispose altresì il verbale che formalizza tutte le operazioni effettuate e le determinazioni assunte, che dovrà essere tenuto agli atti dall'Istituzione.

Come specificato nel paragrafo 2.3., l'esame può essere svolto presso l'Istituzione scolastica che ha erogato i moduli integrativi, in alternativa l'alunno è aggregato a esami con riferimento di norma a una specifica figura professionale.

2.2 COM'È COMPOSTA L'ÉQUIPE?

L'équipe coincide con il Consiglio di classe che ha progettato i moduli integrativi, anche nel caso in cui questi siano stati realizzati con l'apporto di risorse esterne all'Istituzione scolastica. Nel caso in cui il percorso sia stato co-progettato con una Istituzione formativa, l'équipe è integrata da un docente dell'Ente, cui possono aggiungersi eventuali esperti esterni, individuati in rapporto alle esigenze di esame della documentazione prodotta. Per le I.S. la funzione di responsabile è assunta dal Dirigente scolastico o suo delegato. (punto 5.5 dell'Accordo territoriale).

2.3 DOVE E CHI SVOLGE L'ESAME?

Di norma gli esami si svolgono presso le Istituzioni titolari di percorsi di leFP. Se le condizioni numeriche lo rendono possibile, l'esame può essere effettuato anche presso l'Istituzione scolastica che ha erogato i moduli integrativi, da parte di una Commissione assegnata alla propria sede. A tale scopo l'Istituzione dovrà inoltrare domanda all'Ufficio regionale competente entro il 31 gennaio.

Le Commissioni d'esame sono costituite "in rapporto ad uno o più gruppi classe di allievi, di norma con riferimento ad una specifica Figura. In presenza di situazioni di più gruppi classe o di un gruppo classe con alunni aggregati che fanno riferimento a diverse Figure di Qualifica e/o Diploma Professionale, la Commissione può essere costituita in rapporto anche a più Figure (punto 5.8 dell'Accordo territoriale).

La composizione delle commissioni d'esame è definita dalla disciplina regionale degli esami regolata dall' ALLEGATO A) al decreto del dirigente 2 maggio 2016, n. 1954 e s.m.i.